

FONDO SICILIA GESTIONE SEPARATA

Ai sensi dell'Art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i. e del Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 17 del 17 Giugno 2019

Finanziamenti agevolati per investimenti

Tipologia Fondi	Fondo Regionale rotativo.
Linea di intervento	Credito programmi di investimento.
Destinatari	Imprese operanti in Sicilia, anche con sede all'estero (UE), con esclusione delle società cooperative e imprese artigiane.
Settori ammissibili	Industrie e tutti gli altri settori economici diversi da quelli di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 2 del D.A. n. 17/2019 (Cooperazione, Artigianato e garanzia) nel rispetto del regime agevolativo di aiuti de minimis e nei limiti dei Regolamenti dell'Unione Europea in materia.
Finalità	Realizzazione di investimenti per programmi avviati non oltre sei mesi prima la data di presentazione dell'istanza. Non costituisce avvio del programma l'acquisto del suolo, gli oneri di progettazione e di concessione/autorizzazione.
Operazioni agevolabili	Finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di investimento: <ul style="list-style-type: none"> - Nuovi impianti. - Ampliamenti; - Ammodernamenti - Riconversioni.
<i>Spese ammissibili</i>	Tutte le spese per la realizzazione del progetto che siano congrue e coerenti con il business plan ai fini dell'approvazione dell'istanza.
Importo finanziabile	Fino al 50% della spesa ammissibile a finanziamento, e comunque non oltre a € 500.000,00 (quota a carico del Fondo Sicilia). In ogni caso l'apporto di mezzi propri da parte del beneficiario non può essere inferiore al 25% dell'investimento. La restante quota potrà essere apportata anche mediante intervento di altri enti creditizi. Per le imprese <i>"in transitoria difficoltà o che incontrino temporanea difficoltà di accesso al credito"</i> , potrà essere concesso finanziamento sino al 75% della spesa ammissibile e comunque sino ad un massimo di € 200.000,00 (quota a carico del Fondo Sicilia). In ogni caso l'apporto di mezzi propri da parte del beneficiario non può essere inferiore al 25% dell'investimento. Per imprese richiedenti che rientrano nei casi di cui alla Tabella B art. 3 del D. A. n. 17/2019, l'importo del finanziamento a valere sul Fondo Sicilia potrà essere concesso sino al 100% della spesa ammissibile nei limiti dei rispettivi interventi unitari previsti nella suddetta tabella. Solo in tale ultimo caso non è necessario l'apporto di mezzi propri.
Durata dell'operazione	Per le linee d'intervento di cui alla tabella B dell'art. 3 del D. A. n.17/2019 sino ad un massimo di 20 anni, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento massimo di 3 anni Per tutte le altre linee d'intervento sino ad un massimo di 15 anni, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento massimo di 2 anni Nel caso di finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia ex L.662/96 gestito da MCC, il periodo di utilizzo e preammortamento dovrà essere non superiore

	ad 1 anno e 6 mesi ed almeno il 25% del finanziamento dovrà essere erogato entro 6 mesi dalla concessione della predetta garanzia ex L.662/96.
Periodicità delle rate	Semestrale o trimestrale.
Condizione, tassi e forme tecniche di intervento (ex art. 6 del D. A. n. 17 del 17/06/19 e ss.mm.ii.)	<p>Tutti gli interventi a valere sul Fondo Sicilia dovranno risultare sostenibili sul piano economico finanziario e le imprese beneficiarie dovranno possedere, altresì, le capacità di rimborso del finanziamento (ex art. 5 del D. A. 17 Giugno 2019).</p> <p>-Nel caso di concessione del finanziamento a valere sulle sole risorse di cui al Fondo Sicilia, il tasso non è superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread pari allo 0,25% annuo;</p> <p>-Nel caso di intervento in condivisione (es. club deal) con altri enti creditizi e istituzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,15% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia tra il 30% e il 50% del totale; 2. Non superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,10% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia inferiore al 30% del totale. <p>Nei casi in cui il "tasso BCE" dovesse assumere valore negativo, nella determinazione del tasso applicato al finanziamento, tale indicatore sarà posto pari a zero e il tasso applicato sarà pari al suddetto spread.</p> <p>In ogni caso il tasso applicato al finanziamento non potrà essere superiore allo 0,25 % annuo (ai sensi dell'art.1 del D.A n.71/2022).</p>
Garanzie	<p>I finanziamenti dovranno essere assistiti, in misura non inferiore al 50%:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) da garanzie reali, aziendali e/o extraziendali ovvero, in alternativa b) da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia ex L.662/96 gestito da MCC; c) da fideiussione bancaria o assicurativa; <p>e ad integrazione per la restante quota, qualora necessario, da garanzie consortili, da fideiussioni ed ogni altra garanzia consentita dalla normativa.</p>
Regime de minimis	L'importo complessivo delle agevolazioni de minimis concedibili all'impresa beneficiaria non può superare il limite previsto dai vigenti regolamenti UE nell'arco di tre esercizi finanziari ovvero il limite e i termini previsti dal Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID 19.
Costo dell'operazione	<p>Commissione <i>una tantum</i> pari all'1,25% dell'importo erogato a carico dell'impresa beneficiaria.</p> <p>La quota pari allo 0.2% dell'importo del finanziamento richiesto è da versarsi in acconto alla presentazione della domanda di finanziamento e non è rimborsabile.</p>
Note	<p>- Nell'ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento, per l'istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo a "sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla base del completamento della documentazione necessaria richiesta.</p> <p>- Le linee specifiche (ex art. 2, c. 2 e 2 bis, L. R. n. 1/2019 e s.m.i. e art. 3 D.A. n. 17/2019) sono dettagliate nella Tabella al successivo paragrafo 8.</p> <p>- Nel modulo di domanda l'impresa richiedente dichiarerà di essere stata preliminarmente informata in materia di conflitto di interessi e indicherà, conseguentemente, la banca o ente creditizio prescelto per la concessione di altro finanziamento integrativo.</p>